

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e altri/RA Aeroportul Oradea e altri**

**(Causa C-488/14)**

(2015/C 026/12)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Oradea

**Parti**

*Ricorrenti:* SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

*Convenute:* RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori <sup>(1)</sup>, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni <sup>(2)</sup>, modificate dalla direttiva 2007/66/CE <sup>(3)</sup>, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa che condiziona l'accesso alle procedure di ricorso contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici all'obbligo di depositare previamente una «garanzia di buona condotta», come quella disciplinata dall'articolo 271 bis e dall'articolo 271 ter dell'OUG n. 34/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 395, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 76, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regno Unito) il 4 novembre 2014 — A/B**

**(Causa C-489/14)**

(2015/C 026/13)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

**Parti**

*Ricorrente:* A

*Convenuto:* B

### Questioni pregiudiziali

- 1) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3<sup>(1)</sup>, come si debba intendere il termine «accertata», in circostanze in cui:
- nel procedimento dinanzi al giudice adito per primo («il primo procedimento»), il ricorrente non prende praticamente nessuna iniziativa dopo la prima udienza e in particolare non deposita una domanda (assignment) entro il termine di estinzione del ricorso (requête), con la conseguenza che il primo procedimento si estingue senza decisione per il decorso del termine impartito, conformemente al diritto locale (francese) applicabile al primo procedimento, vale a dire 30 mesi dopo la prima udienza di conciliazione;
  - il primo procedimento si estingue, come sopra indicato, pochissimo tempo (3 giorni) dopo che il procedimento dinanzi al giudice successivamente adito («il secondo procedimento») viene instaurato in Inghilterra, con la conseguenza che non viene emessa sentenza in Francia né vi è alcun rischio di sentenze incompatibili tra il primo procedimento e il secondo procedimento;
  - in virtù del fuso orario del Regno Unito il ricorrente nel primo procedimento sarebbe sempre in grado, in seguito all'estinzione dello stesso, di avviare un procedimento di divorzio in Francia prima che il ricorrente [nel secondo procedimento] possa avviare un procedimento di divorzio in Inghilterra.
- 2) In particolare, se il termine «accertata» comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un'interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid (Spagna) il 5 novembre 2014 — Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

(Causa C-491/14)

(2015/C 026/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid

### Parti

Ricorrente: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Convenuta: U Hostels Albergues Juveniles S.L.

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo l'uso nel commercio di segni identici o simili al suo marchio si estenda al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

---

<sup>(1)</sup> GU L 299, pag. 25.